

# Dichiarazione Iva, correzioni con penalità e scadenze attuali

## Imposte indirette

La riforma delle sanzioni si avvia verso l'applicazione alle violazioni dal 1° luglio

Non rispettare i termini per la tardiva potrebbe però far valere le nuove regole

A cura di

**Matteo Balzanelli**  
**Massimo Sirri**

Chiusa la stagione della dichiarazione Iva, è già ora di fare i conti con la correzione di eventuali errori, pensando al potenziale intreccio con le nuove regole del sistema sanzionatorio, di cui però non sono ancora ufficialmente noti contenuti e data d'effetto. Se tali regole dovessero applicarsi alle violazioni commesse a partire dal secondo semestre 2024 (si veda Il Sole del 1° maggio), le attuali disposizioni dovrebbero operare per tutte le trasgressioni relative a comportamenti precedenti. Al momento, quindi, oltre a una ricognizione dei possibili inadempiimenti, vale la pena riprendere in sintesi la disciplina in vigore.

### Tra ritardi e omissioni

Partendo dalla violazione più grave di omessa presentazione del modello entro il 30 aprile, va ricordato che la trasmissione nei 90 giorni successivi alla scadenza – e quindi entro il prossimo 29 luglio – permette di considerare la dichiarazione soltanto “tardiva”. Come confermato dalla circolare 42/E/2016, qualora non siano dovute imposte, la sanzione per il ritardo è fissa (da 250 a 2mila euro) e riducibile con il ravvedimento operoso. Peraltro, secondo le Entrate (risposta 450/2023), in linea con l'orientamento della Corte costituzionale in materia di imposte sui redditi (sentenza 46/2023), la misura fissa della sanzione in caso di dichiarazione omessa vale solo se l'Iva dovuta è versata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione stessa; diversamente si applica la sanzione proporzionale.

Decorsi i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione è considerata “omes-

sa” e le sanzioni vanno dal 120 al 240% dell'imposta dovuta, riducibili alla metà se la trasmissione avviene entro il termine di presentazione di quella per il periodo d'imposta successivo (il che induce ad agire senza indugio, visto che, osservando il termine e versando integralmente il debito tributario prima di eventuali controlli amministrativi o procedimenti penali, il contribuente fruisce di benefici proprio sul fronte penale).

Le regole in arrivo dovrebbero togliere variabilità alla sanzione, fissandola al 120% e aprendo altresì alla possibilità di presentare la dichiarazione omessa fino allo spirare dei termini per l'accertamento con una sanzione del 75% (o, in mancanza di imposte dovute, di 250 euro). Se la riforma dovesse avere effetto dal 1° luglio, si potrebbe sostenere che “mancare” la scadenza (29 luglio) per presentare la dichiarazione tardiva faccia ricadere la violazione di omessa presentazione fra quelle cui si applicano le nuove disposizioni.

### La chance dell'integrativa

La dichiarazione tardiva non rimette comunque nelle condizioni di fruire dei “vantaggi” ancorati alla tempestività dell'adempimento. È il caso dell'emissione delle note di accredito. La circolare 20/E/2021 ha infatti precisato che la nota di credito (al fine di recuperare l'imposta) va emessa «entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione». Dunque, la possibilità di presentare tardivamente la dichiarazione (nei 90 giorni successivi) non riapre il termine per procedere all'emissione della nota in diminuzione. Semmai, ma sempre se ne ricorrono i presupposti, si potrà ricorrere alla dichiarazione integrativa (o alla richiesta di rimborso). Deve però trattarsi di situazioni in cui sia manifesta la presenza di errori od omissioni (non colpevoli).

Proprio la dichiarazione integrativa di un modello validamente presentato costituisce il rimedio generale per sanare eventuali errori. Esaminando le situazioni che implicano una correzione a sfavore del contribuente, va ricordato innanzitutto che l'integrativa entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria non è considerata tale dal Fisco. La circolare 42/E/2016 la quali-

## I casi risolti

### LA SITUAZIONE

#### Omessa fatturazione

La Alfa Sas si è accorta che una fattura imponibile Iva non è stata inviata allo Sdi ma è stata comunque contabilizzata ed è confluita nella liquidazione e nella dichiarazione annuale. Quali sanzioni si applicano? La dichiarazione è infedele?

### LA SOLUZIONE

Il mancato invio tramite Sdi comporta la sanzione fissa da 250 a 2mila euro (ravvedibile), perché la violazione non ha inciso sulla liquidazione. Non si applicano altre sanzioni e la dichiarazione non è infedele.

#### Dichiarazione infedele

In una situazione simile alla precedente, la società si accorge che la fattura non è stata inviata allo Sdi, non è stata contabilizzata e non è quindi confluita né nella liquidazione né in dichiarazione. Quali sanzioni si applicano? È possibile fruire del ravvedimento operoso?

Salvo il cumulo, si applicano le sanzioni: omessa fatturazione (dal 90 al 180%), errata Lipe (500 euro), eventuale omesso versamento (30%) e infedele dichiarazione (dal 90 al 180%). Il ravvedimento va eseguito per tutte le violazioni, eccetto il carente versamento (Telefisco 15.06.2022)

#### Omessa dichiarazione

La Beta Srl ha presentato la dichiarazione Iva relativa al 2022 il 30 aprile 2024 (dichiarazione omessa presentata entro la successiva). Tutti i versamenti relativi al 2022 sono stati eseguiti entro le scadenze ordinarie. Quale sanzione si applica?

La dichiarazione si considera omessa anche se presentata. Tuttavia, si applica la sanzione fissa che va da un minimo di 150 a un massimo di mille euro. Non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso. La sanzione verrà irrogata direttamente dall'ufficio.

#### Omessa a debito

La Gamma Snc, a oggi, non ha presentato la dichiarazione Iva relativa al 2022. Nel medesimo anno non sono stati effettuati alcuni versamenti periodici. Quale sanzione si applica? È possibile fruire del ravvedimento operoso?

La dichiarazione omessa non è stata presentata entro il 30 aprile 2024; si applica la sanzione proporzionale piena che va dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta e non versata. Non si può fruire del ravvedimento operoso.

fica, infatti, come inesatta e non come infedele dichiarazione (con il ravvedimento il costo per sanare la violazione è di 250 euro ridotti a un nono).

In presenza di dichiarazione infedele in senso proprio (imposta inferiore a quella dovuta o credito superiore a quello spettante), la presentazione dell'integrativa dopo i 90 giorni implica anche il versamento delle sanzioni proporzionali, attualmente

dal 90 al 180% della maggiore imposta o differenza di credito utilizzato. Anche tale penalità sarà ridotta in futuro, ma, stante la prevista irreversibilità del nuovo sistema sanzionatorio, la misura cui riferire il ravvedimento per un'integrativa relativa al modello per l'anno 2023, presentato nei termini ordinari, è ancora quella oggi in vigore.